




CONSIGLIO NAZIONALE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E
DEGLI ESPERTI CONTABILI

C.N.D.C.E.C.

PROT. 10953 DEL 04-11-2008

TIPO: PARTENZA



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

UFFICIO COORDINAMENTO E VIGILANZA
ORDINI TERRITORIALI
PO 427/2008

Spett. le
Consiglio dell'Ordine
dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili
di Cremona

In relazione al Vostro quesito del 19 settembre 2008, con il quale si chiedevano chiarimenti in merito all'adozione del parere di liquidazione da parte del Consiglio dell'Ordine e alle azioni spettanti all'iscritto nei confronti dell'Ordine che non ha provveduto al rilascio del parere di liquidazione, ovvero che ha emesso un parere che l'iscritto ritenga lesivo dei propri interessi si osserva quanto segue.

Il parere di liquidazione rilasciato dal Consiglio dell'Ordine, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. i) del D.Lgs. 139/05, stante la natura di ente pubblico non economico dell'Ordine professionale, costituisce atto oggettivamente e soggettivamente amministrativo, emesso nell'esercizio di poteri autoritativi.

Il parere del Consiglio dell'Ordine è finalizzato all'accertamento tecnico della rispondenza delle voci riportate in parcella con le disposizioni tariffarie. La Corte di Cassazione ha più volte affermato che il parere dell'organo professionale consiste nel formale controllo della corrispondenza tra le voci indicate nella parcella e nella tariffa di categoria e che il sindacato sull'effettiva esecuzione delle prestazioni, sul corretto adempimento delle stesse e sul valore della controversia compete all'autorità giudiziaria chiamata a dirimere le eventuali controversie (Cass. Civ. 18 febbraio 1967, n. 401; Cass. Civ. 19 maggio 1965, n. 976; Cass. Civ. 20 gennaio 1982, n. 384; Cass. Civ. 30 gennaio 1997, n. 932; Cass. Civ. 4 aprile 2003, n. 5321).

Il parere di liquidazione assume valore solo nella fase dell'emissione del decreto ingiuntivo, poiché nell'ordinario processo di cognizione spetta all'attore fornire gli elementi dimostrativi della pretesa. La parcella vistata dal competente ordine professionale, che costituisce titolo idoneo per l'emissione del decreto ingiuntivo a carico del cliente, non ha valore probatorio nel successivo ed eventuale giudizio ordinario, e non è vincolante per il giudice in ordine alla liquidazione degli onorari, costituendo una semplice dichiarazione unilaterale del professionista (Cass. Civ. 21 luglio 1960, n. 2038; Cass. Civ. 21 marzo 1983, n. 1977; Cass. Civ. 21 febbraio 1995, n. 1889; Cass. Civ. 7 maggio 1997, n. 3972; Cass. Civ. 19 febbraio 1997, n. 1513; Cass. Civ. 13 novembre 1997, n. 11222; Cass. Civ. 29 gennaio 1999, n. 807; Cass. Civ. 4

giugno 2001, n. 7487; Cass. Pen. 9 dicembre 2003, n. 12203; Cass. Civ. 30 luglio 2004, n. 14556; Cass. Civ. 17 marzo 2006, n. 5884).

Pertanto, in sede di liquidazione della parcella il Consiglio dell'Ordine è chiamato ad accertare se per ciascuna attività professionale dichiarata dal dottore commercialista sia stata correttamente applicata la tariffa professionale e siano stati rispettati i criteri per la determinazione dei compensi. Al fine di consentire il riscontro della rispondenza della parcella alle previsioni tariffarie, il professionista nel formulare la richiesta di liquidazione della parcella deve fornire al Consiglio dell'Ordine una descrizione esauriente della prestazione svolta, nonché delle circostanze in cui la stessa è stata resa.

Essendo il parere di liquidazione un atto amministrativo la sua adozione avviene nel rispetto delle disposizioni dettate in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. L'art. 2 della legge 241/1990 prevede l'obbligo per la pubblica amministrazione e per gli enti pubblici di concludere, mediante l'adozione di un provvedimento espresso, i procedimenti che devono essere iniziati d'ufficio o che conseguono obbligatoriamente ad un'istanza di parte. I termini entro i quali i diversi procedimenti devono concludersi, qualora non siano espressamente previsti dalla legge, devono essere individuati attraverso l'adozione di appositi regolamenti. In mancanza dell'adozione di tali regolamenti, il termine entro il quale i procedimenti devono concludersi è fissato in novanta giorni (art. 2, comma 3, L. 241/1990).

Qualora non si provveda nei termini suddetti si configura un'ipotesi di silenzio-inadempimento e l'interessato potrà rivolgersi al giudice amministrativo per ottenere una sentenza che accerti l'obbligo della P.A. rinviando alla stessa perché adotti il provvedimento omesso o affermi l'inesistenza di tale obbligo. Il ricorso può essere proposto, anche senza necessità di diffida all'amministrazione inadempiente, fintanto che perdura l'inadempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza dei termini per la conclusione del procedimento. La presentazione del ricorso non esclude la riproponibilità della richiesta di parere di liquidazione.

Il ricorso al giudice amministrativo può essere proposto anche qualora il professionista ritenga lesi i suoi interessi legittimi dal parere espresso dal Consiglio dell'Ordine.

In relazione al caso concreto sottoposto al nostro esame si osserva che il parere di liquidazione richiesto dall'iscritto doveva essere reso anche nell'ipotesi in cui il compenso fosse costituito dalle sole indennità, come emerge chiaramente anche dal commentario alla tariffa dei dottori commercialisti. Nel suddetto commento si evidenzia che, essendo i compensi professionali dati dalla sommatoria degli onorari, delle indennità e dei rimborsi spese, il parere di liquidazione rilasciato dal Consiglio dell'Ordine può estendersi a tutti i compensi per prestazioni di carattere professionale e, quindi, anche alle indennità ed ai rimborsi di spese. Si esclude, invece, che possano formare oggetto di parere di liquidazione le somme addebitate ai clienti per prestazioni non aventi carattere professionale, acconti, interessi e spese anticipate.

Con i migliori saluti.

Roma, 31 ottobre 2008

Il Condirettore generale
(Dott. Pietro Rosi)

